

A.S.685  
EMENDAMENTO

Articolo19

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2bis. A valere sulle risorse del Fondo nuove competenze, di cui all’articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, possono essere finanziati programmi di aggiornamento o riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici dipendenti madri che si siano avvalse, nei tre anni precedenti, del congedo di maternità o del congedo parentale. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, il governo promuove la stipula di specifiche intese tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti”.

Illustrazione: al fine di promuovere l’aggiornamento o la riqualificazione delle lavoratrici madri che si siano astenute dal lavoro per congedo di maternità o parentale, a valere sulle risorse di cui al Fondo nuove competenze, possono essere finanziati specifici programmi definiti da specifiche intese tra rappresentanze sindacali e datoriali.

## Articolo 24

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-bis.

(Lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri).

1. Le lavoratrici dipendenti di aziende con almeno 15 dipendenti, madri di bambini di età inferiore a 6 anni, possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per il periodo intercorrente tra la richiesta e il compimento del sesto anno di età del bambino.
2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, i datori di lavoro sono esonerati, per l'intera durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi previdenziali.
3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato.

Illustrazione: al fine di favorire l'occupazione femminile e di conciliare i tempi di vita e lavoro, nonché per promuovere la maternità, l'emendamento rende possibile, alle lavoratrici dipendenti di aziende con almeno 15 dipendenti, madri di bambini di età inferiore a 6 anni, di chiedere la trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno in contratto di lavoro part-time non oltre il 50%. La trasformazione è reversibile. I datori di lavoro, per l'intera durata del part-time, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali. I periodi di attività lavorativa part-time sono coperti da contribuzione figurativa.

## Articolo 27

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. L'incentivo di cui al comma 1, è riconosciuto, nelle medesime modalità, ai datori di lavoro privati per l'assunzione di donne madri di bambini di età inferiore a 6 anni;
- b) al comma 4, sostituire le parole: "al comma 1" con le seguenti: "ai commi 1 e 4-bis".

Illustrazione: l'emendamento destina ai datori di lavoro privati che assumono donne madri di bambini di età inferiore a 6 anni i medesimi incentivi (60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 12 mesi) riservati a chi assume giovani di età inferiore a 30 anni, NEEL, iscritti al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

---

### Sede Nazionale

Via degli Uffici del Vicario, 43 – 00186 Roma

**Tel:** 06 68210432 | **Mobile:** 333 2986099

[presidente@confederazioneaepi.it](mailto:presidente@confederazioneaepi.it) | [www.confederazioneaepi.it](http://www.confederazioneaepi.it)